



CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di somministrazione calore per la struttura di Como - Via Napoleona, 60 mediante rete di teleriscaldamento per un periodo di anni due alla Società Comocalor S.p.A.

CIG 9016115D75

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA, con sede legale in Como, Via Napoleona n. 60, codice fiscale e partita I.V.A. 03622110132, nella persona del legale rappresentante pro-tempore – Direttore Generale Dott. Fabio Banfi nato a Milano, il giorno 16 del mese di AGOSTO dell'anno 1956

E

COMOCALOR S.p.A., con sede legale in Como - Via Pietro Stazzi 2 - C.F. 08424950155 P. I.V.A. 02397150133 rappresentata dal Dott. Giovanni Chighine, nato a Como il giorno 08/11/1967, C.F. CHGGNN67S08C933W residente a Lipomo (CO) in Via Montorfano, 1103 cap. 22030, in qualità di Amministratore Delegato della COMOCALOR SPA;

PREMESSO CHE

L'A.S.S.T. Lariana con deliberazione n. 508 del 12 maggio 2022 ha proceduto ad affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i alla società Comocalor il servizio di somministrazione calore per la struttura di Como - Via Napoleona, mediante rete di teleriscaldamento per un periodo di anni due

Per quanto sopra premesso, le parti ut supra rappresentate vengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Oggetto del contratto.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, che di seguito per brevità viene denominata "Stazione Appaltante", affida in appalto all'impresa Comocalor il servizio di somministrazione calore per la struttura di Como - Via Napoleona, mediante rete di teleriscaldamento per un periodo di anni due

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rimettono integralmente a quanto previsto dai seguenti atti:

Offerta economica e comunque tutta la documentazione di cui alle precedenti convenzioni non modificata dal presente atto.

In particolare mantengono la loro validità i seguenti capi/articoli della convenzione 08 giugno 1990:

"Art. 18- Le misure sono eseguite nel rispetto delle condizioni seguenti:

a) l'A.S.S.T è responsabile dell'eventuale manomissione dei contatori (qualora fossero installati in locali non affidati a COMOCALOR), nonché delle tubazioni di mandata e ritorno. Ogni riscontrata alterazione delle misure per sottrarre calore, di prelevare calore con modalità difformi da quelle regolate dalla presente convenzione nonché la sottrazione di acqua dal circuito primario, daranno diritto a COMOCALOR alla rifusione del danno subito valutato in contraddittorio tra le parti contraenti. In particolare costituiscono alterazioni nella misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori e sui limitatori di portata e di temperatura.



b) Le due parti eseguiranno le verifiche delle misurazioni ogni volta che lo riterranno opportuno. Qualora l'errore di misura superi il limite del 4% si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati, limitatamente dal momento dell'ultima verifica della misurazione e comunque sino al massimo di dodici mesi. A fronte di misurazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti con periodi analoghi in rapporto, per quanto concerne il riscaldamento ambientale, ai gradi – giorno.

c) L'A.S.S.T si riserva a proprie spese di richiedere a COMOCALOR, che si impegna ad accettare, la verifica in contraddittorio dell'idoneità del contatore ad assolvere ai suoi compiti fissati al punto b) presso un laboratorio scelto di comune accordo tra le parti.

Le unità di misura contrattuali della fornitura di calore sono:

a) misura del calore l'unità di misura del calore è il mega joule (MJ) o la mega caloria (Mcal);

b) misura della portata l'unità di misura della portata è il metro cubo orario (mc/h) per il fluido F1;

c) misura della temperatura l'unità di misura della temperatura è il grado centigrado (°C). Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la precisione di almeno 2°C."

I suddetti documenti, visionati, conosciuti ed accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Nell'ipotesi in cui vi siano diversità tra le disposizioni del presente contratto e gli atti di gara prevarranno questi ultimi.

Art. 2 – Ammontare del contratto.

Preso atto dell'offerta presentata su Piattaforma Sintel (ID 14873540) dalla società Comocalor Spa che ha offerto quanto segue sulla base di prezzo stipulato negli anni aggiornato trimestralmente dalle delibere ARERA:

QUOTA FISSA ANNUA

Attuale tariffa di fornitura (quarto trimestre 2021) €/anno per mc/h 5.740,75

sconto offerto 15,75 pari a €/anno per mc/h 4.836,58

QUOTA PROPORZIONALE AI PRELIEVI DI CALORE

Tariffa attuale (quarto trimestre 2021) €/Mcal 0,12692

sconto offerto 15,75 pari a €/Mcal 0,10693

confermando i contenuti delle precedenti convenzioni

Il costo presunto complessivo dell'appalto è stimato sulla base dei consumi degli anni precedenti e la spesa viene suddivisa come segue :

BPE 2022 periodo gennaio- dicembre 2022 € 1.708.000,00 iva compresa

BPE 2023 periodo gennaio- dicembre 2023 € 1.708.000,00 iva compresa

sulla base dell'effettivo consumo;

La tariffa di fornitura si compone di :

una quota fissa annua ottenuta moltiplicando la portata impegnata di acqua calda (F1) (espressa in mc/h) per il corrispettivo unitario di impegno di portata (Cf).

La quota annua relativa alle portate massime del fluido F1 messo a disposizione (QUOTA FISSA) verrà suddivisa in 12 rate mensili. Qualora l'A.S.S.T dovesse richiedere l'aumento o la diminuzione delle portate massime messe a disposizione, la quota fissa verrà ricalcolata con i criteri di cui sopra.



Art.3 – Durata del contratto.

Il contratto decorre dal mese di gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

Art. 4 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento.

La fatturazione degli importi dovuti avverrà con cadenza mensile.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di registrazione della fattura al protocollo aziendale.

Art. 5 – Adeguamenti

Le parti concordano un aggiornamento delle portate massime messe a disposizione al termine di ogni stagione di riscaldamento invernale al fine di un eventuale adeguamento contrattuale.

Una quota proporzionale ai prelievi di calore ottenuta moltiplicando i consumi misurati da contatori (espresso in Mcal) per il corrispettivo unitario di consumo (Cp).

Art. 6 – Obbligo di tracciabilità.

La Società aggiudicataria, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine il **CIG è il seguente: 9016115D75**

Art. 7 – Ritardo nei pagamenti.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Società Aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura. Di contro si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 – Controlli.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare controlli sugli impianti

Art. 9 – Controversie.

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Como

Art. 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

La Società Aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Società Aggiudicataria, è altresì obbligata a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti, dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'escussione della garanzia fidejussoria.

Art.11 - Codice comportamento e normativa anticorruzione

La Società dichiara di aver preso atto e di aver accettato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali in sede di presentazione offerta.

La società conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano triennale prevenzione Corruzione di ASST, approvato con delibera n. 93 del 2022. Il Piano si trova nel sito web dell'Asst seguendo il percorso: Amministrazione trasparente --> Disposizioni Generali --> Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Art. 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori.

La Società Aggiudicataria dovrà ottemperare ai disposti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.



Art. 13 – Cessione del Contratto e Subappalto. Cessione del Credito.

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità e le parti si rimettono integralmente a quanto stabilito dal capitolato speciale e dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016. L'azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica dell'atto di cessione del credito. La cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14– Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati la Società Aggiudicataria ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante:

Cauzione Bancaria Fideiussione n. 01383/8200/00870841/2249/2022

Pratica n. 200000001391767

n. unico 000000575838 rilasciata da Intesa S.Paolo, agli atti.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 15 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.

La Società Aggiudicataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento della fornitura, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del Codice degli Appalti, dalla legislazione Antimafia e dalle eventuali ed ulteriori verifiche previste ex lege, diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto, accettando sin d'ora l'Impresa Appaltatrice, la semplice comunicazione anche a mezzo breve (ad es. mail, telegramma o missiva anche a mani).

Art. 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Società Aggiudicataria. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente contratto è redatto nella forma digitale prevista dalla normativa vigente ed è sottoscritto mediante firma digitale. E' rappresentato da un documento informatico che riproduce n° 4 pagine ed è stato trasmesso per le firme attraverso le caselle di posta elettronica certificata tecnico@pec.asst-lariana.it per ASST Lariana e protocollo@pec.comocalor.it per la società Comocalor S.p.A.

Le parti si danno reciprocamente atto che la data di stipula del contratto è quella relativa alla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Il Direttore Generale
Asst Lariana
Dott. Fabio Banfi

L'Amministratore Delegato
Comocalor S.p.A.
Dott. Giovanni Chighine

Firmato digitalmente